



BANCA PASSADORE & C.

BANCA PRIVATA INDIPENDENTE FONDATA NEL 1888
GENOVA

FOGLIO INFORMATIVO

Intermediazione in cambi

Aggiornato al 05 dicembre 2022

(D.Lgs 1/9/93 n.385 – Titolo VI, deliberazione CICR 4/3/2003 e relative disposizioni di attuazione)

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Banca
all'indirizzo info@bancapassadore.it o al numero 010 5393386 (Servizio Marketing)



INTERMEDIAZIONE IN CAMBI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Passadore & C. S.p.A.

Via Ettore Vernazza 27 - 16121 - Genova

Tel.: 010 5393386 – Fax: 010 5393399

Email: info@bancapassadore.it - Sito internet: www.bancapassadore.it

Iscritta all'albo delle banche N.1094

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Struttura e funzione economica:

Per negoziazione di valuta a pronti o a termine si intende la trasformazione di una divisa in un'altra divisa ad un rapporto di cambio prefissato. Le operazioni di negoziazione cambi a pronti avvengono nel rispetto del calendario Forex con la disponibilità della divisa 2 giorni lavorativi successivi.

Le operazioni di cambi a termine consistono nell'acquisto/vendita di divisa ad una scadenza prestabilita e, in genere, sono utilizzate dagli operatori commerciali per neutralizzare il rischio di cambio su posizioni debitorie o creditorie future espresse in divise diverse dall'euro.

Il rapporto di cambio tra due divise è oggetto di una contrattazione continua nel mercato interbancario, non vi sono orari di contrattazione predefiniti.

Il Cliente, rivolgendosi alla propria banca, ottiene da questa il rapporto di cambio a cui quest'ultima è disposta a vendere / comprare euro contro divisa estera ovvero una divisa estera contro una seconda unità di regolamento.

Esistono delle rilevazioni ufficiali relative ai rapporti di cambio tra le principali divise che vengono pubblicate di norma quotidianamente. La rilevazione più conosciuta a livello italiano è quella della Banca Centrale Europea.

Principali rischi (generici e specifici)

Le variazioni nei rapporti di cambio assumono spesso sui mercati andamenti piuttosto rapidi. L'investitore che desiderasse effettuare operazioni di compravendita in cambi con finalità finanziarie non ha generalmente intenzione di dare corso materiale, due giorni successivi alla data di contrattazione, all'effettivo scambio dei due capitali espressi nelle divise oggetto di contrattazione. Più spesso una operazione di acquisto valuta estera viene chiusa con una operazione di vendita della stessa valuta in un momento successivo naturalmente ad un rapporto di cambio diverso. L'investitore si trova quindi a dover incassare/pagare un differenziale che può rappresentare anche una cifra significativa.

Naturalmente anche nel caso in cui l'investitore volesse dare corso materiale all'acquisto / vendita della divisa estera, il momento nel quale decide di dare corso all'operazione rappresenta un aspetto importante: condizioni di mercato potrebbero rendere più onerosa l'operazione per l'investitore rispetto a quanto preventivato.

Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi

Condizioni particolari di illiquidità del mercato, rendendo impossibile effettuare operazioni, possono generare situazioni di perdita per l'investitore che dovesse dare corso ad una operazione in cambi. A causa di situazioni particolari e imprevedibili i mercati finanziari, e quindi il mercato dei cambi, possono esprimere volatilità decisamente elevate. Le variazioni subite nei rapporti di cambio sono spesso causa di forti perdite per l'investitore che deve effettuare una operazione.

CONDIZIONI ECONOMICHE

VOCI DI COSTO	
<p>Negoziazione di valuta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Commissione di intervento applicabile sugli acquisti e sulle vendite di divise estere: - Valuta di accredito/addebito divise estere: - Differenziale percentuale applicato sul cambio determinato in base alle quotazioni del mercato internazionale alle ore 15.30 italiane, riscontrabili sulle pagine Bloomberg o analogo sistema informativo internazionale il giorno precedente l'operazione di negoziazione della valuta: 	<p>0,20% con un minimo di € 5,00</p> <p>2 gg. Lavorativi</p> <p>+/- 1,50%</p>
<p>Negoziazione di valuta con regolamento in euro per operazioni su titoli e OICR non quotati in divise diverse dall'euro</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tasso di cambio: - Differenziale percentuale applicato sul Tasso di cambio: - Commissione di intervento applicabile sugli acquisti e vendite di divise estere: 	<p>Vedere Sezione "Regole di applicazione Tasso di cambio per operazioni su titoli"</p> <p>+/- 0,50%</p> <p>0,15%</p>



**Regole di applicazione del Tasso di cambio per operazioni su titoli:****Operazioni di negoziazione di titoli depositati in amministrazione ed in gestione di portafogli**

E' applicato il cambio determinato in base alle quotazioni del mercato internazionale alle ore 15.30 italiane, riscontrabili sulle pagine Bloomberg o analogo sistema informativo internazionale, 2 giorni lavorativi antecedenti al regolamento, maggiorato/diminuito del differenziale massimo di cui sopra.

In base a tale criterio pertanto:

- per gli ordini con data di regolamento a 2 giorni lavorativi è applicato il cambio, determinato in base alle quotazioni del mercato internazionale alle 15.30 italiane, riscontrabili sulle pagine Bloomberg o analogo sistema informativo internazionale, il giorno stesso se l'ordine è eseguito entro le 15.15, maggiorato/diminuito del differenziale massimo di cui sopra, il cambio al durante ("spot") se l'ordine è eseguito dopo questo orario ed entro le 16.45 (orario di chiusura degli uffici della Banca); in caso di ordini eseguiti dopo le 16.45, qualora non fosse possibile fissare il cambio al durante ("spot") nella stessa giornata, è applicato il cambio al durante ("spot") determinato tra le 8.30 e le 9.00 del giorno lavorativo successivo;
- per gli ordini con data di regolamento fino ad un giorno lavorativo è applicato il cambio al durante ("spot");
- per gli ordini con data di regolamento superiore a 2 giorni lavorativi è applicato il cambio determinato in base alle quotazioni del mercato internazionale alle ore 15.30 italiane, riscontrabili sulle pagine Bloomberg o analogo sistema informativo internazionale, il secondo giorno lavorativo antecedente il regolamento, maggiorato/diminuito del differenziale massimo di cui sopra.

E' fatta salva la facoltà del Cliente/Gestore di portafogli di richiedere al momento dell'ordine una contrattazione personalizzata, con le modalità più avanti precisate.

Per i titoli *dual currency* è applicato quanto previsto dal regolamento del prestito e, per i titoli in divise non trattate dalla Banca, il cambio stabilito dalla controparte di mercato/Banca Depositaria.

Regole di applicazione del Tasso di cambio per operazioni su OICR non quotati in amministrato:

- sottoscrizioni: è applicato il cambio determinato in base alle quotazioni del mercato internazionale alle ore 15.30 italiane, riscontrabili sulle pagine Bloomberg o analogo sistema informativo internazionale, del giorno di addebito del conto di regolamento maggiorato/diminuito del differenziale massimo di cui sopra.

- rimborsi: agli eseguiti acquisiti in giornata con data regolamento fino a 2 giorni lavorativi successivi è applicato il cambio determinato in base alle quotazioni del mercato internazionale alle ore 15.30 italiane, riscontrabili sulle pagine Bloomberg o analogo sistema informativo internazionale, maggiorato/diminuito del differenziale massimo di cui sopra; nel caso di eseguiti con data regolamento oltre i 2 giorni lavorativi successivi, si applica il cambio determinato due giorni lavorativi antecedenti il regolamento.

E' fatta salva la facoltà del Cliente di richiedere al momento dell'ordine una contrattazione personalizzata, con le modalità più avanti precisate.

Eventi amministrativi (quali, a titolo esemplificativo, operazioni di rimborso titoli e operazioni di accredito cedole)

E' applicato il cambio, determinato in base alle quotazioni del mercato internazionale alle ore 15.30 italiane, riscontrabili sulle pagine Bloomberg o analogo sistema informativo internazionale, 2 giorni lavorativi antecedenti alla data di stacco/rimborso, salvo pagamenti ritardati da parte dell'emittente, maggiorato/diminuito del differenziale massimo di cui sopra.

Con cambio al durante ("spot") si intende il cambio di mercato quotato dalla Banca nel momento in cui l'operazione viene perfezionata. La quotazione aggiornata dei cambi (cambio al durante) è disponibile presso ogni sportello o presso il Servizio Estero della Banca.

Contrattazioni personalizzate

A seguito dell'abolizione, con legge del 12.8.1993 n. 312, del listino ufficiale dei cambi, le operazioni in divisa contro euro possono essere regolate in base al cambio di mercato quotato dalla Banca nel momento in cui l'operazione viene perfezionata. Pertanto, alle operazioni espresse in divisa (monete) diverse dall'euro può essere concordata l'applicazione dei tassi di cambio che si determinano "sul mercato dei cambi" per nostro acquisto da clienti (quotazione denaro) e nostra vendita a clienti (quotazione lettera) il giorno di esecuzione dell'operazione. La richiesta di applicazione di un cambio personalizzato deve pervenire al momento dell'ordine di compravendita degli strumenti finanziari interessati e la Banca potrà in ogni caso darvi corso se l'ordine è eseguito entro le 16.45 (o le ore 12.00 in caso di giornata "semi-lavorativa").

La quotazione aggiornata dei cambi (cambio al durante) è disponibile presso ogni sportello o presso il Servizio Estero della Banca.

Operazioni a termine in cambi (Fx Forward)

- Margine (mark-up e hedging cost):	1,50% del valore negoziato
- Recupero spese per operazione:	€ 50,00 per operazione
- Commissione di intervento applicabile sugli acquisti a termine di divise estere:	0,20% con un minimo di € 5,00

Negoziazione di banconote estere:

- Commissioni di negoziazione di banconote estere:	Differenziale massimo del 5% rispetto al cambio "di riferimento" (come da listino cambi del giorno precedente l'operazione, esposto presso ogni sportello)
- Recupero spese per negoziazione di banconote estere:	€ 3,50 per operazione





I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Banca Passadore & C. - Ufficio Reclami, Via E. Vernazza, 27 - 16121 Genova; e-mail: ufficio.reclami@bancapassadore.it; pec: ufficio.reclami@pec.passadore.it), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento (15 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo per i reclami inerenti ai servizi di pagamento*).

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *“Arbitro Bancario Finanziario” (ABF)*, per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari assoggettati al titolo VI del Testo Unico Bancario. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- *“Organismo di Conciliazione Bancaria”*, istituito presso il *“Conciliatore BancarioFinanziario”*, per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e/o di investimento. A questo Organismo il Cliente si può rivolgere anche senza aver prima presentato un reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere alla Banca;
- *“Arbitro per le Controversie Finanziarie” (ACF)*, per la soluzione delle controversie relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie relative a contratti di vendita o di servizi online. Per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it oppure chiedere alla Banca.

Le modalità e le procedure di funzionamento di tali soggetti sono indicate nei rispettivi regolamenti, il cui testo è disponibile nei relativi siti internet.

Ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Il Cliente per poter fare ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria deve prima esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010 rivolgendosi, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, ad un soggetto abilitato ai sensi di detto Decreto Legislativo. Tale condizione di procedibilità è comunque soddisfatta sia nel caso di ricorso all'Organismo di Conciliazione Bancaria, in quanto organismo di mediazione iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it), sia nei casi di ricorso all'ABF o all'ACF, in quanto espressamente previsti dall'art. 5, comma 1-bis del D.Lgs. 28/2010.

Nel caso in cui il Cliente e/o la Banca intendano adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, le Parti concordano che si rivolgeranno, per il procedimento di mediazione, all'Organismo di Conciliazione Bancaria, fatte salve le eccezioni specificatamente previste dal comma 4 del predetto art. 5. E' fatta inoltre salva la possibilità per le Parti di concordare in forma scritta di rivolgersi ad un diverso soggetto purché abilitato ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e rimane comunque impregiudicato il diritto del Cliente di ricorrere all'ABF o all'ACF.

* Se, in situazioni eccezionali (cause di forza maggiore, o comunque fuori dal controllo della Banca e casi di particolare complessità che implicino la necessità di approfondimenti tecnici o che coinvolgano terzi fornitori o altri prestatori di servizi di pagamento) la Banca non può rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al Cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il Cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

LEGENDA

<i>Calendario FOREX</i>	Calendario valido per l'identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell'operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters.
<i>Giorno lavorativo</i>	Per le operazioni in divisa si intende un giorno nel quale siano contemporaneamente aperte la piazza di New York e la piazza principale della divisa interessata nonché, per le quotazioni contro Euro, nei giorni in cui è attivo il sistema interbancario di regolamento lordo (TARGET) dei paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea.
<i>Cambio (rapporto di cambio)</i>	Prezzo di una moneta di un Paese espresso in termini della moneta di un altro Paese
<i>Divisa estera o divisa</i>	Moneta di Paese non appartenente alla Unione Economica Monetaria.
<i>Negoziazione</i>	Trasformazione di una moneta nella moneta di un altro Paese.

